

**DELIBERAZIONE 16 MARZO 2017
141/2017/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI
TARIFE PER L'UTILIZZO DEI TERMINALI DI GNL PER IL QUINTO PERIODO DI
REGOLAZIONE E IN MATERIA DI SEPARAZIONE CONTABILE RELATIVA AI SERVIZI DI
SMALL SCALE LNG**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 marzo 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 (di seguito: Regolamento 347/2013);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e sue modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi (di seguito: decreto legislativo 257/16);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 471/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 471/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 502/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 502/2013/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 18 settembre 2014, 446/2014/R/COM (di seguito: deliberazione 446/2014/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A, di adozione del Piano strategico dell’Autorità per il quadriennio 2015-2018;
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2015, 118/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 118/2015/R/GAS);
- la deliberazione 22 ottobre 2015, 499/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 499/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 583/2015/R/COM) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM, e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2017, 82/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 82/2017/R/GAS);
- il documento per la consultazione 1 dicembre 2016, 714/2016/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 714/2016/R/GAS);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sezione Seconda, 23 luglio 2015, 1795;
- la sentenza del Tar Lombardia, Sezione Seconda, 5 agosto 2015, 1886;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 26 luglio 2016, 3356.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità persegua la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 164/00, definisce “impianto di Gnl” un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l’importazione, o lo scarico e la rigassificazione di Gnl e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente eventuali serbatoi ubicati presso i terminali non funzionali al ciclo di rigassificazione e utilizzati per l’attività di stoccaggio;
- l’articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 164/00, prevede, tra l’altro, che l’Autorità determini le tariffe per l’utilizzo dei terminali di Gnl in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito e che tali tariffe devono

permettere il loro sviluppo, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle capacità;

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che l'Autorità definisca i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell'utilizzo dei terminali di Gnl in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che detengono terminali di Gnl.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito degli obiettivi dell'Unione europea in materia di energia e clima, il Regolamento 347/2013 individua corridoi e aree transeuropee prioritari dell'infrastruttura energetica e stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità di tali aree e corridoi, facilitando, inoltre, l'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune, fornendo norme e orientamenti per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e incentivi correlati al rischio per progetti di interesse comune e determinando le condizioni per l'ammissibilità di progetti di interesse comune all'assistenza finanziaria dell'Unione Europea;
- l'Autorità, con la deliberazione 446/2014/R/COM, ha adottato disposizioni per la gestione dei procedimenti aventi a oggetto la valutazione e l'eventuale adozione di specifiche misure incentivanti in relazione alle istanze presentate da promotori che intendano realizzare progetti di interesse comune e che reputino non sufficienti gli strumenti regolatori vigenti in relazione ai maggiori rischi affrontati.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 438/2013/R/GAS, l'Autorità ha stabilito i criteri di regolazione delle tariffe di rigassificazione del Gnl, per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017;
- con la deliberazione 583/2015/R/COM, l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (TIWACC), prevedendo che i parametri specifici dei singoli servizi (parametro β e rapporto D/E) fossero definiti contestualmente ai criteri di regolazione tariffaria specifici dei servizi;
- con la deliberazione 82/2017/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione nel quale ha prospettato la possibilità di far decorrere la validità del nuovo periodo a partire dall'anno 2019 e di prevedere una durata superiore ai quattro anni; e che i terminali di Gnl costituiscono un elemento funzionale alla rete nazionale di gasdotti, alla stregua di un punto di entrata interconnesso con l'estero.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- a seguito di pronunce della giustizia amministrativa in merito a procedimenti tariffari individuali relativi a una società che svolge il servizio di rigassificazione del Gnl, è stato stabilito che nel caso specifico in esame:
 - (a) i costi relativi ai servizi marittimi di rimorchio e ormeggio non possono essere considerati alla stregua di servizi ulteriori, come sino ad allora assunto dall’Autorità, in quanto, i servizi resi dai rimorchiatori appaiono essenziali per il funzionamento dell’impianto di rigassificazione; pertanto, tali costi devono essere ricondotti nell’ambito del servizio di rigassificazione in senso stretto;
 - (b) i costi sostenuti per l’approvvigionamento del Gnl necessario all’autoproduzione di energia elettrica utilizzata dal terminale, al netto dei quantitativi di Gnl strettamente funzionali al procedimento di rigassificazione e dei quantitativi utilizzati per il mantenimento in operatività ed integrità del terminale in caso di mancato utilizzo, devono essere inclusi nei costi operativi riconosciuti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto legislativo 257/16 stabilisce i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di rifornimento di Gnl, e adotta il Quadro Strategico Nazionale per la realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
- l’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 257/16 prevede che le infrastrutture di stoccaggio di Gnl, connesse o funzionali all’allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale o di parti isolate della stessa, sono considerate quali infrastrutture e insediamenti strategici e che i gestori di tali impianti e infrastrutture sono soggetti agli obblighi di pubblico servizio, definiti e regolamentati dall’Autorità, di cui al decreto legislativo 164/00 e al decreto legislativo 93/11; ciò comporta, innanzi tutto, che le condizioni di accesso e di erogazione, anche economica, dei servizi offerti mediante tali infrastrutture, sono sottoposte alle funzioni di regolazione dell’Autorità, anche ai sensi dell’articolo 23 e 24, del decreto legislativo 164/00;
- inoltre, il comma 8, del predetto articolo 9, dispone che la valutazione della strategicità delle infrastrutture sia preceduta da una analisi costi/benefici, sentita l’Autorità per gli aspetti regolatori, al fine di valutare la complessiva sostenibilità economica, ambientale e sociale di tali interventi;
- l’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 257/16, prevede che i titolari delle autorizzazioni relative a terminali di rigassificazione di Gnl possano chiedere l’autorizzazione a realizzare le modifiche impiantistiche finalizzate alla fornitura di servizi cosiddetti “*Small Scale LNG*”; la fornitura di tali servizi, i quali prevedono la gestione del Gnl in piccole/medie quantità direttamente in forma liquida e che consistono nel carico, stoccaggio e successivo scarico su navi o autobotti di parte di Gnl non destinato alla rete nazionale di trasporto di gas naturale, non rientra tra le attività regolate ed è svolta in regime di separazione contabile; a tal riguardo,

l'Autorità determina le regole di separazione contabile, anche rispetto a dette attività non regolate, al fine di evitare oneri al sistema regolato;

- peraltro, i richiamati servizi di *Small Scale LNG* possono incidere sull'operatività dei servizi regolati dall'Autorità offerti dai terminali di Gnl, e le condizioni contrattuali dei servizi *Small Scale LNG* possono interferire sulle condizioni di accesso ed erogazione dei servizi regolati definite dall'Autorità e declinate dall'impresa nell'ambito del proprio codice di rigassificazione; in merito a tali possibili profili di interferenza, l'Autorità è tenuta a esercitare le sue funzioni di regolazione per garantire un efficace coordinamento tra i servizi, nella prospettiva della promozione dell'efficienza del servizio di rigassificazione, della concorrenza, della tutela del consumatore finale e degli utenti dei servizi regolati offerti dai terminali di Gnl.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia, l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 93/11, dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono individuate le necessità minime di realizzazione delle infrastrutture di rigassificazione del Gnl; e che, ad oggi, detto decreto di individuazione degli obiettivi di strategia energetica nazionale non è stato emanato.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con deliberazione 471/2013/R/GAS sono state introdotte disposizioni per la gestione del servizio di *peak shaving* offerto dai terminali di Gnl;
- con deliberazione 502/2013/R/GAS sono stati introdotti, in via sperimentale, servizi aggiuntivi di flessibilità offerti dai terminali di Gnl, la cui applicazione è stata estesa con deliberazione 499/2015/R/GAS fino al 31 dicembre 2017;
- con il documento per la consultazione 714/2016/R/GAS, l'Autorità ha valutato la possibilità di introdurre meccanismi di mercato per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione che consentano di farne emergere il valore di mercato, il quale, nell'attuale contesto, risulta inferiore alla tariffa almeno per quanto riguarda i prodotti di breve termine;
- la prospettiva di sviluppo di condizioni di accesso ai servizi offerti dai terminali di Gnl regolate sulla base di criteri di mercato e dei conseguenti ricavi che i gestori possono conseguire, ad esempio mediante il conferimento della capacità di rigassificazione secondo procedure concorsuali, va comunque coniugata con l'esigenza di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

- le esigenze di cui al punto precedente possono essere soddisfatte anche mediante il *decoupling* tra il costo che viene posto in capo agli utenti che accedono direttamente al servizio, fondato su criteri di mercato e il ricavo di riferimento che viene riconosciuto all' esercente, con eventuale socializzazione degli squilibri tra i ricavi derivanti dalle procedure di accesso al servizio sulla base di criteri di mercato e i ricavi di riferimento.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl per il quinto periodo di regolazione;
- nell'ambito del procedimento sia necessario:
 - a. analogamente a quanto verrà determinato per la regolazione tariffaria del servizio di trasporto del gas naturale, valutare l'opportunità di far decorrere la validità del quinto periodo di regolazione del Gnl a partire dall'anno 2019 e di prevederne una durata superiore ai quattro anni;
 - b. in conseguenza di quanto indicato al precedente punto a), prevedere la possibilità di prorogare, per l'anno 2018, i principali criteri di regolazione attualmente in vigore, valutando la possibilità di introdurre misure correttive relativamente ai meccanismi di incentivazione per la realizzazione di nuovi investimenti;
 - c. prevedere che il procedimento sia finalizzato a definire criteri per la determinazione dei ricavi di riferimento delle imprese a copertura dei costi relativi ai servizi offerti dai terminali di Gnl;
 - d. prevedere una modifica degli attuali meccanismi di incentivazione, valutando l'introduzione di meccanismi che permettano di perseguire una maggiore selettività degli investimenti anche mediante l'analisi dei costi e dei benefici associati ai nuovi progetti;
 - e. rafforzare le disposizioni che promuovano l'interesse degli operatori che realizzano terminali di rigassificazione miranti ad ottenere contributi comunitari per lo sviluppo delle infrastrutture e/o ad attivare procedure per la ripartizione dei costi infrastrutturali tra Stati membri ai sensi del Regolamento 347/2013 (*cross border cost allocation*) con benefici in termini di minori costi posti in capo agli utenti del sistema;
 - f. valutare l'opportunità di rivedere le modalità di trattamento dei costi per l'acquisto di Gnl necessario per l'autoproduzione di energia elettrica a bordo del terminale e dei costi per i servizi marittimi, prevedendo la possibilità di introdurre specifiche valutazioni in merito all'efficienza di tali voci di costo;
 - g. prevedere che le modalità di perequazione dei ricavi siano coerenti con le disposizioni che saranno adottate in materia di allocazione della capacità mediante procedure concorsuali, nonché con le disposizioni in materia di ulteriori servizi offerti dai terminali;

- h. approfondire il perimetro e le attività riconducibili ai servizi *Small Scale LNG* forniti dai terminali di Gnl, sia al fine di adottare una adeguata disciplina in materia di obblighi di separazione contabile, sia al fine di verificare la sussistenza di eventuali esigenze di coordinamento tra tali servizi e quelli regolati dall'Autorità nella prospettiva della promozione dell'efficienza, della concorrenza e della tutela del cliente finale;
- i. definire una prima regolazione delle condizioni, anche economiche, di accesso ed erogazione dei servizi che possono essere forniti mediante le infrastrutture di stoccaggio di Gnl, connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale, o di parti isolate della stessa definite come strategiche;
- sia, altresì, necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di obblighi di separazione contabile, al fine di recepire le disposizioni di cui al decreto legislativo 257/16 in materia di separazione contabile per le attività riconducibili ai servizi *Small Scale LNG* forniti dai terminali di Gnl

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'utilizzo di terminali di Gnl, per il quinto periodo di regolazione;
2. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di integrazione degli obblighi di separazione contabile disciplinati dal TIUC, in attuazione dell'articolo 10, del decreto legislativo 257/16;
3. di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2, delle seguenti esigenze:
 - a. analogamente a quanto verrà determinato per la regolazione tariffaria del servizio di trasporto del gas naturale, valutare l'opportunità di far decorrere la validità del quinto periodo di regolazione del Gnl a partire dall'anno 2019 e di prevederne una durata superiore ai quattro anni;
 - b. in conseguenza di quanto indicato al precedente punto a), prevedere la possibilità di prorogare, per l'anno 2018, i principali criteri di regolazione attualmente in vigore, valutando la possibilità di introdurre misure correttive relativamente ai meccanismi di incentivazione per la realizzazione di nuovi investimenti;
 - c. prevedere che il procedimento sia finalizzato a definire criteri per la determinazione dei ricavi di riferimento delle imprese a copertura dei costi relativi ai servizi offerti dai terminali di Gnl;
 - d. prevedere una modifica degli attuali meccanismi di incentivazione, valutando l'introduzione di meccanismi che permettano di perseguire una maggiore selettività degli investimenti anche mediante l'analisi dei costi e dei benefici associati ai nuovi progetti;

- e. rafforzare le disposizioni che promuovano l'interesse degli operatori che realizzano terminali di rigassificazione miranti ad ottenere contributi comunitari per lo sviluppo delle infrastrutture e/o ad attivare procedure per la ripartizione dei costi infrastrutturali tra Stati membri ai sensi del Regolamento 347/2013 (*cross border cost allocation*) con benefici in termini di minori costi posti in capo agli utenti del sistema;
 - f. valutare l'opportunità di rivedere le modalità di trattamento dei costi per l'acquisto di Gnl necessario per l'autoproduzione di energia elettrica a bordo del terminale e dei costi per i servizi marittimi, prevedendo la possibilità di introdurre specifiche valutazioni in merito all'efficienza di tali voci di costo;
 - g. prevedere che le modalità di perequazione dei ricavi siano coerenti con le disposizioni che saranno adottate in materia di allocazione della capacità mediante procedure concorsuali, nonché con le disposizioni in materia di ulteriori servizi offerti dai terminali;
 - h. approfondire il perimetro e le attività riconducibili ai servizi *Small Scale LNG* forniti dai terminali di Gnl, sia al fine di adottare una adeguata disciplina in materia di obblighi di separazione contabile, sia al fine di verificare la sussistenza di eventuali esigenze di coordinamento tra tali servizi e quelli regolati dall'Autorità nella prospettiva della promozione dell'efficienza, della concorrenza e della tutela del cliente finale;
 - i. definire una prima regolazione delle condizioni, anche economiche, di accesso ed erogazione dei servizi che possono essere forniti mediante le infrastrutture di stoccaggio di Gnl, connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale, o di parti isolate della stessa definite come strategiche;
4. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
 5. di rendere disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
 6. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling per i seguiti di competenza di cui ai punti 1 e 2, che a tale fine opera d'intesa con il Direttore della Divisione Energia che assicura il coordinamento con la Direzione Mercati Energia all'ingrosso e sostenibilità Ambientale, con riferimento agli aspetti di funzionamento dei mercati, nonché con le disposizioni in materia di accesso ed erogazione dei servizi che possono essere forniti mediante le infrastrutture di stoccaggio di Gnl;
 7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni